

ATTO PNRR

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DI
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREA SPORTIVA TURRI
LOTTO 1 NUOVA SCUOLAMEDIA FERMI e SISTEMAZIONE ESTERNA
sita in VIA RIALDOLI - FASE 1
PNRR Missione 5 componente 2 Investimento/sub-investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”
CUP G71B21004430009 CIG

PREMESSO CHE:

- con determina n.326 del 21/12/2021 il Comune di Scandicci ha bandito il concorso internazionale di progettazione *Nuova scuola secondaria di 1° grado “E.Fermi” e Masterplan per trasformazione dell’area sportiva “Turri”* volto all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione dell’intervento di *“Nuova scuola secondaria di 1° grado “E.Fermi” e Masterplan per trasformazione dell’area sportiva “Turri”*, da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 152, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo “Codice”);
- il concorso, pubblicato in data 12/01/2022, si è svolto mediante utilizzo della piattaforma web “concorsiawn”;
- su tale piattaforma sono stati pubblicati tutta la documentazione inerente la partecipazione al concorso (incluso disciplinari, documento indirizzo alla progettazione, calcolo parcelle, ecc..), le FAQ e gli avvisi ai partecipanti, in particolare l’Avviso del 7/3/2022 (da intendersi qui richiamato);
- con Determinazione n. 136 del 15/07/2022 è stata approvata la classifica finale del concorso, che ha decretato come proposta vincente quella presentata dal Gruppo di progettazione costituito da: Arch.Tommaso Rossi Fioravanti (capogruppo), Ing.Alessandro Ansaldi, Ing.Giuseppe Medeghini (società Rethink Energy srl), Arch.Elias Terzitta, Arch.Eugenia Bordini;
- Al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari a un progetto di fattibilità tecnica-economica ai sensi del D.Lgs.50/2016, il bando prevede al punto 6.1 di affidare al vincitore l’incarico per lo sviluppo e il completamento del progetto presentato in concorso;
- A norma degli artt. 152 comma 5 e 154 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il bando di concorso prevedeva la facoltà per la Stazione Appaltante di affidare, al vincitore del concorso con procedura negoziata senza bando (ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, previa verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando stesso;
- La stazione appaltante ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnica-professionale previsti dal bando del Concorso;
- Con provvedimento n. del è stato pertanto affidato al soggetto vincitore, come modificato dal gruppo di lavoro previsto ai punti 6.1 e 6.1.1 del Disciplinare del Concorso, lo sviluppo e il completamento del progetto presentato in concorso;

- L'Affidatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente Contratto, ivi compresa adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché cauzione definitiva come previsto dall'art. 12 del presente Contratto;
- L'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni;
- l'intervento di *REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "E. FERMI" E SISTEMAZIONI FASE 1 AREA "TURRI"* - CUP: G71B21004430009 risulta co-finanziato da fondo *PNRR Missione 5 componente 2 Investimento/sub-investimento 2.1 "Rigenerazione urbana"* con Atto d'obbligo sottoscritto il 6/05/2022.

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra

il Comune di Scandicci, con sede legale in Scandicci (FI), Piazzale della Resistenza, codice fiscale e partita IVA 00975370487 in persona del dott.ing. Paolo Calastrini, Dirigente del Settore 5 "Lavori Pubblici e Servizi tecnici", domiciliato per la carica presso il Comune di Scandicci, in seguito per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante"

e

..... con sede legale codice fiscale e partita Iva

nella persona di che agisce nella sua qualità di della predetta società e (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del (di seguito anche solo "l'Affidatario" ed insieme al Comune di Scandicci anche solo le "Parti")

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Scandicci affida al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Arch. Tommaso Rossi Fioravanti (capogruppo), Ing. Alessandro Ansaldi, Ing. Giuseppe Medeghini (società Rethink Energy srl), Arch. Elias Terzitta, Arch. Eugenia Bordini, come da atto notarile , che accetta, i seguenti servizi professionali per la redazione, lo sviluppo e completamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-economica, compresi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti previste per tale livello progettuale dalla vigente normativa per l'intervento di *REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "E. FERMI" E SISTEMAZIONI FASE 1 AREA "TURRI"* - CUP: G71B21004430009 – CIG:

Si precisa che il progetto di fattibilità tecnico economica (in seguito anche PFTE) è costituito dal completamento progettuale e conoscitivo di quanto contenuto nei documenti già presentati in sede di concorso e risultati vincitori, sulla base delle indicazioni del Comune di Scandicci; è incluso l'aggiornamento e sviluppo di quest'ultimi in coerenza con tutti gli altri elaborati, con gli approfondimenti sviluppati durante il presente incarico in base alle indicazioni del RUP.

Il progetto dovrà rispettare le normative vigenti in materia.

In base all'Avviso del 7.3.2022, il progetto e le prestazioni professionali richieste dovranno, altresì, rispettare il titolo IV della Legge n.108 del 29/07/2021, i criteri e contenuti delle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per appalto integrato da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" del MIMS e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la normativa vigente in materia di lavori pubblici, le norme vigenti, quanto richiesto dalla documentazione posta a base del concorso come integrato dalle FAQ e Avvisi pubblicati, nonché dall'Atto d'obbligo di concessione del finanziamento PNRR. Il progetto, comprensivo della documentazione specifica per eventuale conferenza dei servizi, dovrà essere sviluppato per consentire il rispetto delle milestones e target del finanziamento PNRR, nonché i servizi professionali di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione correlato al livello progettuale, certificazione LEED, progettazione BIM e servizi accessori, il tutto come meglio dettagliato nel successivo art.2;

In base alle indicazioni del Committente, tale progetto potrà essere successivamente completato con gli elaborati previsti per consentire il successivo affidamento di progettazione e lavori ai sensi dell'art.48 c.5 della Legge n.108 del 29/7/2021 al fine di rispettare la tempistica PNRR.

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

2.0 Generalità

Tutte le prestazioni di cui al presente incarico dovranno essere svolte come di seguito descritto.

Il costo di realizzazione delle opere che dovranno essere progettate dall'Affidatario è stimato in €9.095.000,00 di cui € 8.495.000,00 per lavori ed € 600.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell'intervento secondo i livelli prestazionali indicati nel Documento d'Indirizzo alla Progettazione.

Trattandosi di progettazione di opera complessa come definito all'art. 23 comma 1 lett. h d.lgs. 50/2016 si applicherà il comma 13 dello stesso articolo, quindi l'intera attività di progettazione sarà redatta tramite software Building Information Modeling BIM 6D con livello di coordinamento LC3. L'intera attività di progettazione dovrà essere sviluppata con l'obiettivo di raggiungere i seguenti standard:

- 1) per l'intero edificio scolastico, almeno la certificazione LEED Gold .
- 2) per la gestione delle acque meteoriche e superficiali, lo standard L.I.D. (Low Impact Development);
- 3) per le strutture e per la prevenzione incendi, una vita utile nominale di almeno 50 anni;
- 4) le disposizioni specifiche per gli interventi finanziati dal PNRR di cui all'art.2-bis seguente.

L'attività di progettazione richiede tutto quanto necessario ai fini della completezza, completezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del Codice e del Regolamento ove applicabile, in particolare come di seguito specificato.

2.1 Verifiche, rilievi ed indagini preliminari

Sono ricondotte al livello progettuale e a carico dell'incaricato, tutte le verifiche, rilievi e indagini in loco e documentali richiesta per la progettazione in questione dalla vigente normativa.

Tra queste si segnalano in particolare:

- 1) esecuzione e restituzione dei rilievi strumentali necessari dell'area oggetto d'intervento e dei manufatti edilizi interessati;
- 2) verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D.Lgs.50/2016;

3) definizione piano indagini, direzione ed analisi delle indagini geognostiche, geofisiche, geotecniche e di laboratorio svolte da ditta specializzata ed affidate con Determina n.171 del 08/09/2022 (restano a carico degli affidatari eventuali altre indagini geologiche e geotecniche necessarie alla progettazione);

Tutte le predette attività possono essere subappaltate con la sola eccezione delle relazioni geologica e geotecnica.

2.2 Progettazione di fattibilità tecnico-economica o PFTE

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di cui gli elaborati di concorso costituiscono una parte (seppur da aggiornare), dovrà essere eseguito secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicata come "Codice", e del D.P.R. 207/2010, ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nel prosieguo definito "Regolamento", nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.

In particolare il progetto di fattibilità tecnico-economica (in seguito anche PFTE) dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento e dell'art.48 L.n.108/2021. Gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, dai criteri e contenuti delle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per appalto integrato da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" del MIMS e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, dalle norme vigenti, fatto salvo diversa indicazione del RUP.

Il PFTE definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del DIP; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto di fattibilità tecnico-economica stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, esso è composto dai tutti i documenti occorrenti e comunque previsti dal Regolamento (rif. Art.17 e segg.del DPR 207/2010) e, come previsto nell'Avviso al Concorso del 7.3.2022, dalle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per appalto integrato da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" del MIMS e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dalla normativa vigente anche ai fini dello svolgimento della conferenza dei servizi prevista dall'art.48 della L.108/2021 tra cui, a titolo non esaustivo:

- a) relazione illustrativa e generale;
- b) relazione tecnica (corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici);
- c) variante urbanistica (eventuale);
- d) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.28 c.4 D.Lgs.42/2004 per la procedura art.25 D.Lgs.50/2016) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell'art.25 c.8 del D.Lgs.50/2016 (queste limitatamente all'attività tecnica dell'archeologo e collaboratori, restando a carico del Committente gli oneri per l'esecuzione degli scavi e ripristini eventuali);

- d2) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale ed elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa
- h) quadro economico di progetto
- i) rilievi aree e manufatti edilizi

Il compenso professionale, determinato in base ai criteri definiti nel bando di concorso, è omnicomprendente di tutte le attività e prestazioni necessarie alla produzione di un PFTE.

In base alle indicazioni del Committente e al fine di rispettare la tempistica del PNRR, il progetto PFTE sarà successivamente integrato per essere posto a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori ai sensi dell'art.48 della Legge n.108/2021 con i seguenti elaborati, riportati a titolo non esaustivo e redatti secondo le Linee Guida del MIMS-CSLLPP:

-) relazione di sostenibilità dell'opera;
-) eventuale integrazione dei rilievi plano-altimetrici, rilievi aree e manufatti edilizi, stato di consistenza delle opere e manufatti esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno delle opere da progettare;
-) schema di contratto;
-) capitolato speciale d'appalto ed eventuali disciplinari tecnici e capitolati prestazionali;
-) eventuale integrazione piano di sicurezza e coordinamento e stima dei costi della sicurezza;
-) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
-) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale (questo elaborato sarà redatto solo se necessario su indicazione del RUP);
-) eventuali documentazioni per offerta economicamente più vantaggiosa.
-) cronoprogramma;

Il Comune di Scandicci si riserva di affidare la redazione di suddetti elaborati integrativi all'affidatario o ad altri con successivo atto.

Le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione saranno svolte in base al D.Lgs.81/2008 e alla normativa vigente.

2.3 Servizi Accessori, BIM e LEED

Come previsto dalla documentazione di concorso, la progettazione in BIM come pure gli oneri per l'ottenimento della certificazione LEED sono inclusi nel compenso professionale (vedi pag.27 del Disciplinare di concorso).

2.4 Modalità di consegna

Il progetto, per ogni livello di progettazione, dovrà essere consegnato completo di tutti gli elaborati al Comune nei tempi indicati nel presente atto in:

- n.1 esemplare cartaceo firmato e timbrato dai professionisti incaricati;
- n.1 esemplare su supporto informatico in formato PDF
- n.1 esemplare su supporto informatico firmato digitalmente
- n.1 esemplare su supporto informatico editabile nei formati indicati dal Comune di Scandicci

- n.1 esemplare modello B.I.M.

L'Affidatario dovrà realizzare, a propria cura e spese, tutte le copie, anche cartacee, necessarie per la conferenza dei servizi e/o all'ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni necessari per porre a base di gara il progetto. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali ulteriori copie cartacee del progetto e degli elaborati, rimborsando all'Affidatario i costi sostenuti per la loro realizzazione.

I progetti, ai vari livelli, dovranno essere prodotti al Comune, nei tempi indicati nel presente atto e, in base alle norme di legge, sono di proprietà del Committente, fatto salvo il diritto di autore.

Sarà comunque onere dell'Affidatario provvedere alla riproduzione cartacea e informatica degli elaborati a seguito dell'attività di verifica per la validazione, sia per il progetto definitivo che per l'esecutivo.

Nel progetto da porre a base di gara dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni e modifiche richieste in esito alle operazioni di verifica degli stessi, nonché tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo e dagli Enti autorizzatori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2.5 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L'affidamento del presente incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni, a regola d'arte nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, per soddisfare l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente disciplinare, incluse tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni.

Nel caso in cui l'opera appaltata presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, l'Affidatario sarà responsabile verso il Comune rispondendo del danno cagionato e delle maggiori spese. L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire.

L'Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

L'Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d'ora la Stazione Appaltante rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o

propri fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

L'Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Nello svolgimento delle attività l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente (almeno ogni 15 giorni) sull'andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, l'Affidatario è tenuto anche a interfacciarsi con i preposti individuati dalla Stazione Appaltante.

I soggetti individuati formalmente per lo svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, pur avvalendosi di collaboratori, dovranno garantire la propria presenza in cantiere almeno una volta a settimana.

Art.2-bis - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER OPERE FINANZIATE DAL PNRR

L'opera è finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a seguito della sottoscrizione di specifico Atto d'Obbligo tra Comune e Stato.

L'affidatario dovrà conformarsi a quanto contenuto nell'Atto d'obbligo e farsi parte attiva e diligente nel rispetto delle condizioni ivi previste, incluso il rispetto dei termini di attuazione del progetto, delle milestone e dei target. L'Atto d'obbligo è stato fornito all'Affidatario.

1. Normativa specifica PNRR

L'Affidatario è tenuto all'osservanza anche delle seguenti leggi, norme, regolamenti e disposizioni specifici dell'opera:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente previsto, per garantire

- l'assolvimento del principio del DNSH, il divieto di realizzazione di interventi che prevedano l'acquisto e l'installazione di caldaie a condensazione a gas;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
 - la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 2 delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
 - il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
 - il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
 - la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
 - le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
 - la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio

- II, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”;
- la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
 - il Decreto di finanziamento relativo al finanziamento per “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;
 - l’articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”;
 - l’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato “Revoche e controlli”;
 - l’articolo 20, del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" rubricato “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”;
 - il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17”;

2. Principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dei requisiti specifici richiesti dal progetto, l’affidatario del servizio dovrà approntare la propria attività al principio di DNSH (Do Not Significant Harm o non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) di cui all’art.5 del Reg. UE n.2021/241, dell’art.17 del Reg. UE n. 2020/852 e la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”.

In particolare il RTP incaricato dovrà:

- eseguire le prestazioni, progettare e dirigere le lavorazioni secondo i principi del DNSH;
- documentare il rispetto nelle lavorazioni dei principi DNSH contenuti nel progetto esecutivo;
- proporre eventualmente misure correttive / migliorative rispetto al progetto
- collaborare per la redazione dei monitoraggi.

La progettazione dovrà in ogni caso rispettare anche tutti i Criteri Minimi Ambientali (CAM) applicabili, tra i quali si richiamano quelli approvati con D.M.11/10/2017, D.M. 7.03.2012 e D.M. 10.03.2020

3. PRINCIPIO DI PARITA' DI GENERE E OBBLIGO DI PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI (Pari opportunità e politiche di inclusione lavorativa)

Si richiama il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante “*Linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare*”.

Le *Linee guida* prevedono l’applicazione di misure premiali e modelli di clausole all’interno dei bandi di concorso, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto. Tra le decisioni più importanti si evidenzia l’obbligo di riservare il 30% delle assunzioni funzionali all’attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne.

Tra le indicazioni contenute nelle *Linee guida*, alcune sono direttamente applicabili, senza cioè che vengano inserite delle disposizioni specifiche nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti. Tra queste si segnalano:

- ✓ **la redazione biennale** del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art.48 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006);
- ✓ **la consegna della relazione di genere** riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;
- ✓ **la presentazione sia di una dichiarazione che di una relazione** sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La mancanza redazione e/o consegna di tali documentazione in fase di gara può determinare l’esclusione del concorrente da questa e/o altre procedure come stabilito dalla suddette *Linee Guida* e dal successivo punto 3.4 “Esclusione da gare e Penali”.

Nello specifico del presente appalto, si riportano di seguito le ulteriori clausole contrattuali e misure premiali.

3.1 Clausole contrattuali

L’affidatario deve:

- ✓ aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999, al momento della presentazione del progetto;
- ✓ riservare il 30% delle assunzioni per la realizzazione del progetto all’occupazione giovanile e femminile (Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l’esecuzione del contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l’esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali. Sull’obbligo di assunzione giovanile e femminile, come su rappresentato, un parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha rappresentato che l’obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR vale solo per le “*assunzioni strettamente necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali*”. Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l’appalto.).

3.2 Misure Premiali

Per il presente contratto non sono previste misure premiali.

3.3 Deroche alla clausole contrattuali

Non previste.

3.4 ESCLUSIONE DA GARE E PENALI

In base alle citate Linee guida si indicano le penalità previste nei confronti dei soggetti che attuano le seguenti violazioni:

VIOLAZIONE CHE DETERMINANO ESCLUSIONI DA GARE:

- la mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile determina l'interdizione di 12 mesi *“da ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC”*.
- la mancata produzione della dichiarazione (questa nel DGUE) ed una relazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità comporta *l'esclusione da successivi affidamenti*;
- la mancata consegna della relazione di genere (o report sulla condizione del personale ai fini delle pari opportunità) riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro comporta *l'esclusione da successivi affidamenti*;

VIOLAZIONI CHE DETERMINANO APPLICAZIONI DI PENALI:

- il non aver rispettato la quota del 30% delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne comporta l'applicazione delle penale di € 500,00
- per altre violazioni si rinvia all'art.50 del D.L. n.77/2021

La consegna delle suddette relazioni “di genere” e “sulla disabilità” sono necessarie per la corresponsione dei pagamenti.

4. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

L'affidatario del servizio dovrà sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica “potenziato” con metodi e strumenti elettronici BIM in base alle richieste del Comune.

L'appaltatore dei lavori dovrà sviluppare il progetto [definitivo ed esecutivo/esecutivo/costruttivo] e la sua realizzazione con metodi e strumenti elettronici BIM basati sul BIM del livello di progettazione messo a base di gara e compatibile con il BIM chiesto dall'Ente per il quale l'opera viene realizzata.

Sempre con oneri a proprio carico, l'appaltatore dovrà consegnare all'amministrazione comunale committente il progetto as-built completo di ogni documentazione e certificazione e l'aggiornato piano di manutenzione redatto con metodi BIM finalizzati alla gestione e manutenzione dell'opera e corredati degli strumenti elettronici, software ed hardware, tali da consentire alla Committente l'immediato utilizzo del metodo per le attività di gestione e manutenzione.

Si ricorda che in ogni caso la documentazione finale dell'opera completa di as-built, dichiarazioni, certificazioni, ecc.. previste dalle norme vigenti o chieste nel presente contratto dovranno essere consegnate dall'Appaltatore dei lavori almeno in:

- n.1 originale in formato cartaceo firmato
- n.1 originale in formato digitale firmato digitalmente + n.1 copia in formato .PDF
- n.1 versione completa editabile nel formato chiesto dal RUP

5. PRINCIPIO DEL CONTRIBUTO CLIMATICO E DIGITALE (c.d. TAGGING)

Nello svolgimento della prestazione, il RTP dovrà attenersi al principio del contributo digitale e climatico.

6. MILESTONE E TARGET

L'affidatario del servizio dovrà mettere in condizione la stazione appaltante di rispettare i seguenti obiettivi intermedio (milestone) e target previsti nell'atto d'obbligo PNRR:

- a) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il **30 luglio 2023**
- b) pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024
- c) terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

In caso di mancato rispetto di tale tempistiche, sarà applicato quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, in particolare agli articoli 3-bis, art.27 "Penali" ed art.47 "Esecuzione dei lavori d'ufficio - Rescissione e Risoluzione del contratto – Accordo bonario", fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

ART. 3 – VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento dell'intervento in oggetto dell'incarico, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 26 del Codice la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge o dagli uffici della stazione appaltante.

L'affidatario del servizio dovrà rendersi disponibile al confronto con i soggetti incaricati delle verifiche e validazione anche in corso della prestazione su indicazione del RUP.

Qualora in sede di verifica si riscontrino mancanze, contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, verrà assegnato all'Affidatario un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta delle modifiche.

Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 12, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente disciplinare.

ART. 4 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata, da parte dell'Affidatario, la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

L'Affidatario si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e tutti gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 5 – TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

In considerazione della tempistica imposta dal rispetto del finanziamento PNRR, il servizio sarà consegnato in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto e decorrerà dalla data della comunicazione di avvio della prestazione inviata dal RUP al capogruppo del RTP anche se formalmente non ancora costituito.

L'affidatario del servizio è tenuto a consegnare il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'opera **entro il 30 settembre 2022** come indicato nell'Avviso di concorso del 7.3.2022. Tale progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati.

Qualora all'affidatario sia affidata anche la redazione dei documenti integrativi dell'ultimo parte del punto 2.2 finalizzati al redazione di un PFTE "potenziato" destinato all'appalto di contratto pubblico di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art.48 della L.108/2021 e comprensivo anche degli elementi previsti dalla suddetta Legge e dalle citate Linee Guida MIMS-CSLLPP, si evidenziano le seguenti scadenze:

- entro il 10 Novembre 2022, dovrà essere consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica "potenziato" per l'avvio della conferenza dei servizi prevista dal citato art.48;
- entro il 31 Dicembre 2022 dovrà essere consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica "potenziato" da porre a base di gara comprensivo del recepimento del verbale della conferenza dei servizi e di tutti quei pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque denominati previsti per quel livello progettuale dalla vigente legislazione.

L'intera attività di progettazione dovrà essere svolta sulla base delle indicazioni del RUP mediante le necessarie frequenti revisioni.

Farà fede, quale data di consegna del progetto, la data di consegna al protocollo degli elaborati progettuali. Nelle suddette scadenze intermedie sono ricomprese i tempi per lo svolgimento di indagini, attività di laboratorio, rilievi e accertamenti necessari, le indagini per la miglior definizione dello stato di fatto, nonché le attività propedeutiche all'ottenimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

Nel termine di scadenza del 31 dicembre 2022 sono compresi anche i tempi necessari all'ottenimento dei preliminari pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati a seguito della conferenza dei servizi.

ART. 6 – COLLABORAZIONI

L'Affidatario, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, potrà avvalersi della collaborazione di tutte le figure professionali indicate in sede di partecipazione al concorso di progettazione e specificate nella costituzione del gruppo di lavoro e nelle relazioni richieste in sede di procedura negoziata per il presente affidamento, in cui saranno precisati responsabilità, compiti, funzioni e attribuzioni di ciascun professionista coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni.

Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell'Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte del Comune, oltre a quanto stabilito nel successivo art. 8.

Il Comune è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell'Affidatario, essendo responsabile nei loro confronti l'Affidatario stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti del Comune stesso.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Contratto relative al Progetto di Fattibilità Tecnico-economica è determinato, in modo omnicomprendente, tenuto conto del costo massimo delle opere stabilito in sede di bando, in misura pari all'importo indicato nel disciplinare di concorso per l'importo comprensivo di spese di € **88.560,31** oltre cassa professionale, IVA e oneri di legge, se dovuti, così articolato:

- acconto costituito dal primo premio del concorso pari a € 40.000,00 da fatturarsi in base a quanto stabilito nel disciplinare del concorso di progettazione;

- il restante importo di € 48.560,31 come rata di saldo a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del Comune, previo ottenimento degli eventuali pareri, permessi, o altri titoli autorizzativi necessari.

Tale corrispettivo, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., delle Linee Guida dell'ANAC e del Bando di concorso (incluso allegati) sarà riferito, a consuntivo, ai valori delle opere effettivamente progettate, sia che queste risultino di importo inferiore a quanto programmato, sia allorché il Comune richieda espressamente, nel corso della prestazione, varianti che determinino modifiche sostanziali in aumento o in diminuzione dei costi di realizzazione delle opere.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad Euro 0.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nel Bando di concorso e nell'Offerta.

Ad esclusione delle voci relative alla "progettazione preliminare", sulle altre viene applicato sempre lo sconto fisso del 25% sull'onorario determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

In considerazione dell'acconto costituito dalla corresponsione del primo premio, non si applica l'art.35, comma 18, del Codice, in materia di anticipazione del prezzo contrattuale.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo relativo all'attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica avverrà come segue:

- acconto costituito dal primo premio del concorso pari a € **40.000,00** da fatturarsi in base a quanto stabilito nel disciplinare del concorso di progettazione;
- il restante dell'importo di € **48.560,31** come rata di saldo a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Comune, previo ottenimento degli eventuali pareri, permessi, o altri titoli autorizzativi necessari.

Le somme di cui sopra sono al netto di cassa professionale, IVA e oneri di legge, se dovuti.

La liquidazione delle fatture avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Comune.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e il codice CUP dell'iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

Il codice per la fatturazione elettronica è il seguente

ART. 9 MODIFICHE E VARIAZIONI

L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già approvato, le integrazioni, variazioni e modifiche eventualmente richieste dai vari Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. Tali attività devono ritenersi comprese nel Corrispettivo spettante all'Affidatario e non danno diritto a maggiori compensi.

È facoltà del Comune richiedere all'Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, nel corso della progettazione, si rendesse necessaria la realizzazione di modifiche che non figurano nel progetto iniziale, esse dovranno essere espressamente approvate dalla Stazione Appaltante, in seguito all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni. Il Comune definirà quindi un eventuale termine di proroga della scadenza per la consegna degli elaborati da modificare e, qualora la variante comporti una variazione del quadro economico delle opere, contabilizzerà le variazioni, autorizzando un aumento del corrispettivo per la prestazione dell'Affidatario calcolata come previsto dal tariffario vigente all'atto di affidamento dell'incarico, al netto dello sconto offerto dall'Affidatario nel corso della procedura negoziata.

La procedura descritta nel paragrafo precedente verrà applicata anche nel caso di richieste di modifiche all'Affidatario da parte della Stazione Appaltante in merito a versioni del progetto già approvate.

ART. 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Affidatario ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia definitiva emessa da in data per l'importo di € pari al ...% dell'importo del presente contratto, conservata in atti.

La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art.103 comma 5 del Codice, la scadenza di tale garanzia è condizionata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o del certificato di verifica di conformità.

L'Affidatario ha presentato inoltre la copertura assicurativa contro i rischi professionali emessa da n. del con massimale di € 1.000.000,00. Tale polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che determinino a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La validità temporale decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione delle opere.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Affidatario.

ART. 11 – PENALITÀ

Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascun livello progettuale, come indicati al precedente art.6 del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile all'Affidatario, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.

Il mancato rispetto dei termini assegnati per le modifiche e le variazioni richieste in sede di verifica del progetto comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.

Il ritardo o il mancato coordinamento periodico (di cui al precedente punto 2.2), imputabile all'Affidatario, al fine di riferire sull'andamento delle attività, comporterà l'applicazione di una penale pari 0,2‰ dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto alla periodicità prevista.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute su ciascun pagamento di cui al precedente art. 9 mediante la riduzione del compenso spettante all'Affidatario, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte del Comune di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.

La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto.

Qualora ciò si verificasse il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune, e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente - della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i

subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'Affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto, grave negligenza o frode;
- Sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della Stazione Appaltante;
- Applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;
- perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice che comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

ART. 14 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno (quantificato nella misura del 10% delle prestazioni eseguite).

ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche in capo all'Affidatario.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice. E' esclusa la clausola arbitrale. In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Firenze.

ART. 18 – INTESA PER PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 19 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e del Regolamento, per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO

L'Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, in

ART. 21 – SPESE

Si intendono a carico dell'Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 22 – PRIVACY

L'Affidatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello svolgimento del servizio è il Comune che opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Affidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza, direttamente o per il tramite del Comune, saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all'affidamento di incarico professionale oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte del Comune e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

L'Affidatario si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 23 – CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 24 REFERENTI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall'Affidatario di tenere le comunicazioni formali con la Stazione Appaltante è il capogruppo del RTP Arch. Tommaso Rossi Fioravanti e che il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per conto del Comune, sensi dell'art. 101 del Codice, è il Responsabile unico del Procedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'Affidatario dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

ART. 2, ART.2-bis, ART. 3, ART.4, ART. 5; ART. 7, ART. 8, ART.9, ART.10, ART.11, ART.12, ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18 e ART.22.

Scandicci, data di apposizione delle firme digitali

Per Comune di Scandicci

Per l'Affidatario

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate]